

RENDICONTI
DELLA
SOCIETÀ MINERALOGICA
ITALIANA

ANNO XVI - 1960



PAVIA
PREM. TIP. SUCCESSORI FRAT. FUSI
1960

STATUTO
DELLA
SOCIETÀ MINERALOGICA ITALIANA
PROMULGATO NELL'ASSEMBLEA DEL XVI CONGRESSO

(ottobre 1959)

L'Elenco Soci verrà pubblicato allo scadere di ogni Presidenza.

STATUTO

SCOPO E SEDE - PATRIMONIO E RENDITE

ART. 1

La « Società Mineralogica Italiana » ha lo scopo di favorire, coordinare e mettere in valore gli studi e le ricerche intese allo sviluppo ed al progresso scientifico e pratico della mineralogia in ogni suo ramo.

La Società consegue tale scopo:

a) tenendo adunanze destinate all'esposizione e alla discussione dei risultati di ricerche pratiche e scientifiche, alla presentazione da parte di studiosi e di amatori di campioni notevoli, alla discussione di iniziative o di proposte che interessino le scienze mineralogiche e minerarie;

b) pubblicando un rendiconto dell'attività scientifica ed amministrativa;

c) organizzando visite in luoghi di dimostrata o presunta importanza mineralogica;

d) promuovendo l'istituzione ed il conferimento di particolari premi;

e) promuovendo infine tutte quelle altre iniziative e svolgendo tutte quelle altre attività che possano interessare le scienze mineralogiche e minerarie.

La Società ha sede in Milano.

ART. 2

Il patrimonio della Società è costituito dalle liberalità e contributi che siano a tal uopo specificatamente destinati e dai fondi a tal fine eventualmente accantonati in sede di bilancio.

Le rendite della Società sono costituite dal reddito del patrimonio, dalle quote sociali e dalle liberalità e contributi non specificatamente destinati ad incremento del patrimonio.

S O C I

ART. 3

Possono essere iscritti alla Società, in qualità di soci, anche Enti scientifici e culturali e Società industriali e commerciali.

I Soci si distinguono in:

a) Soci ordinari;

b) Soci sostenitori;

c) Soci vitalizi;

d) Soci benemeriti.

La misura delle quote di associazione, dovuta dai Soci ordinari, sostenitori e vitalizi, è stabilita, su proposta del Consiglio di presidenza, dall'Assemblea dei Soci.

Soci benemeriti sono i Soci delle categorie a), b) e c), che abbiano acquistato meriti particolari nei riguardi dell'Associazione.

La nomina a Soci benemeriti è fatta dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza.

ART. 4

Le proposte per la nomina di nuovi Soci debbono essere presentate da almeno due Soci al Consiglio di Presidenza, il quale le sottopone alla approvazione dell'Assemblea.

E' dichiarato decaduto il Socio che non corrisponda da un triennio le quote sociali: la decadenza è deliberata dal Consiglio di Presidenza. In ogni altro caso, la decadenza dalla qualità di Socio è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Presidenza.

ART. 5

I Soci hanno diritto di intervenire alle Assemblee, di prender parte alle discussioni, di partecipare alle votazioni, in qualsiasi forma indette, e di ricevere i Rendiconti della Società.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

ART. 6

La Società è retta ed amministrata da un Consiglio di Presidenza, composto di un Presidente, di un Vice Presidente, di due Consiglieri, di un Segretario, di un Tesoriere e di un Vice Segretario.

Il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri, il Segretario e il Tesoriere sono eletti dai Soci con votazione per referendum.

Il vice Segretario è nominato, su proposta del Presidente, dagli altri sei componenti il Consiglio di Presidenza, nella prima riunione che essi terranno dopo la loro elezione. La deliberazione per la nomina del vice Segretario deve essere presa con l'intervento di almeno quattro dei predetti sei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti è decisivo il voto del Presidente.

Tutti i componenti il Consiglio di Presidenza durano in carica un triennio. Il Presidente e il Vice Presidente non possono essere riconfermati.

Qualora durante il triennio si rendesse vacante la carica di Presidente o di Vice Presidente o di qualche altro membro del Consiglio di Presidenza, gli altri componenti il Consiglio stesso, ove credano urgente provvedervi, eleggeranno il successore.

Per la validità di tale elezione si applicano le disposizioni della seconda parte del 3° comma del presente articolo: in caso di parità di voti e quando si tratti dell'elezione del successore del Presidente, sarà decisivo il voto del Vice Presidente. Il nuovo eletto rsterà in carica fino alla prossima assemblea che procederà a nuova elezione: egli tuttavia decadrà dalla carica insieme a tutti gli altri membri del Consiglio, se questo venisse a scadere, per compiuto triennio, prima della prossima Assemblea.

Il Presidente eletto ai sensi del precedente comma può in deroga al disposto del 4° comma del presente articolo, essere riconfermato.

ART. 7

Il Consiglio di Presidenza:

a) delibera circa il luogo e l'epoca delle adunanze, scientifiche e amministrative, dell'Assemblea e stabilisce le norme intese a disciplinare il regolare svolgimento delle adunanze stesse;

b) presenta all'Assemblea le proposte di nomina di nuovi Soci e le proposte di decadenza dalla qualità di Socio, qualora, a norma dell'art. 4, 2° comma, la dichiarazione di decadenza non sia di competenza del Consiglio stesso;

c) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, presentando poi l'uno e l'altro, con sua relazione, all'approvazione dell'Assemblea, osservato, per quanto riguarda il conto consuntivo, il disposto dell'art. 17, 1° comma;

d) adotta, in caso di eccezionale urgenza, le deliberazioni di competenza dell'Assemblea, riferendone poi all'Assemblea stessa;

e) cura in generale l'ordinaria amministrazione della Società.

ART. 8

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno due volte l'anno. Può inoltre esser convocato dal suo Presidente tutte le volte che lo ritenesse opportuno. Il Consiglio dovrà essere convocato quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno tre dei suoi componenti.

In ogni caso, la convocazione è fatta a domicilio, a cura del Presidente, mediante avviso scritto, che dovrà contenere l'ordine del giorno e che dovrà comunicarsi ai singoli membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio delibera validamente con l'intervento di almeno quattro dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti: in caso di parità, decide il voto del Presidente.

P R E S I D E N T E

ART. 9

Il Presidente rappresenta la Società, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea, firma i verbali, gli atti ufficiali e i mandati di pagamento e prende, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti riferendone al prossimo Consiglio.

V I C E P R E S I D E N T E - S E G R E T A R I O - T E S O R I E R E - V I C E T E S O R I E R E

ART. 10

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e lo coadiuva, insieme ai due Consiglieri, nell'esercizio delle sue attribuzioni.

ART. 11

Il Segretario o, in sua assenza, il Vice Segretario, redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea, controfirma i verbali e gli altri atti ufficiali firmati dal Presidente, provvede alla corrispondenza d'ufficio.

Il Tesoriere provvede alla gestione del patrimonio secondo le deliberazioni del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea e in conformità delle disposizioni del Presidente. Cura la riscossione delle quote sociali e degli altri proventi della Società, provvede alla tenuta della contabilità, prepara i bilanci, tiene aggiornati gli inventari, effettua gli incassi e i pagamenti.

Egli potrà essere coadiuvato nell'esercizio delle sue attribuzioni, dal Segretario o dal Vice Segretario.